



## **COMUNE DI ALTIDONA**



## **COMUNE DI CAMPOFILONE**



## **COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE**

**SCHEMA DI CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS 267 DEL 18.08.2000, NONCHE' DELL'ART. 10 DEL D.P.R. 04.12.1997 N. 465, PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI ALTIDONA MONTALTO DELLE MARCHE E CAMPOFILONE.**

L'anno duemilaquindici il giorno ..... del mese di ottobre tra il Comune di Altidona C.F. 81000890442 legalmente rappresentato dal Sindaco Porrà Giuliana, il Comune di Montalto delle Marche, C.F. 80000490443 legalmente rappresentato dal Sindaco Tassotti Raffaele, e il Comune di Campofilone, C.F.:00334340445, legalmente rappresentato dal Sindaco D'Ercoli Ercole, i quali dichiarano di agire in nome, per conto e nell'interesse degli Enti che rappresentano, si conviene e si stipula quanto segue:

### **PREMESSO**

- Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- Che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- Che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;
- Con deliberazione n. 135 del 25/5/2000 e n. 164 del 27/7/2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;
- Con deliberazione n. 113 del 2/5/2001 è stata fornita una interpretazione autentica della precitata delibera n. 150 del 1999;
- Che l'Amministrazione Comunale di Altidona con deliberazione del Consiglio Comunale n. .. del ..... esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione Comunale di Montalto delle Marche con deliberazione del Consiglio Comunale n.

..... del .....esecutiva ai sensi di legge e l'Amministrazione Comunale di Campofilone con deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del ..... esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98, comma 3, del D.Lgvo n. 267 del 18.08.2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 04.12.1997;

## **ART. 1 OGGETTO E FINE**

I Comuni di Altidona (Provincia di Fermo) Montalto delle Marche (Provincia di Ascoli Piceno) e di Campofilone (Provincia di Fermo), stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera di un unico Segretario Comunale ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

## **ART. 2 COMUNE CAPO CONVENZIONE**

Il Comune di Altidona assume la veste di Comune capo convenzione e nello stesso viene fissata la sede del servizio dell'Ufficio di segreteria convenzionato.

## **ART. 3 NORMA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE**

Il Sindaco del Comune di Altidona è titolare della competenza per la nomina o per la revoca del Segretario Comunale nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D.Lgvo 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 465/1997.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/1999 e n. 164/2000 dell'Agenzia Segretari Comunali.

La nomina dovrà essere effettuata dal Sindaco del Comune di Altidona d'intesa con il Sindaco del Comune di Montalto delle Marche e Campofilone.

## **ART. 4 MODALITA' OPERATIVE**

Con la presente convenzione i Comuni di Altidona, Montalto delle Marche e Campofilone prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti e tre gli Enti. Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale provvederà il Vice Segretario unico della convenzione. Il Sindaco del Comune Capo-Convenzione provvederà di volta in volta ad individuarlo tra i Vicesegretari degli Enti facenti parte della Convenzione. Il vicesegretario nominato per il periodo dell'incarico di reggenza o supplenza viene considerato vicesegretario unico e pertanto svolgerà servizio in tutti i comuni della convenzione".

Il Vice Segretario svolgerà le funzioni del segretario:

- con incarico di supplenza nei casi di assenza o impedimento del segretario titolare, disciplinati dalla normativa vigente in materia, dal CCNL del 16/01/2001 e dalla Deliberazione n. 274 del 06/09/2001 del Consiglio di Amministrazione dell'Ex- Agenzia Autonoma Nazionale per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali;
- con incarico di reggenza, per un massimo di 120 giorni, in caso di vacanza della sede di segreteria.

Nel caso in cui il vicesegretario non possa svolgere l'incarico di reggenza o di supplenza, verrà incaricato un segretario in disponibilità iscritto all'Albo dei Segretari delle Marche.

## **ART. 5 ORARIO DI LAVORO**

Il Segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione. Le prestazioni lavorative del Segretario saranno pertanto articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionali alla dimensione degli apparati burocratici degli Enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario Comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

## **ART. 6 RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO**

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale ed al recupero, con cadenza semestrale, dello spese a carico dell'altro Comune in convenzione.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dal C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- A carico del Comune di Altidona per 12/36
- A carico del Comune di Montalto delle Marche per 12/36
- A carico del Comune di Campofilone per 12/36.

Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i tre Comuni di Altidona, Montalto delle Marche e Campofilone e il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.

Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di Montalto delle Marche, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare. Saranno altresì erogati a carico degli enti in parti uguali le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune. Restano inoltre a carico dei singoli Comuni il rimborso delle spese di missione o trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni.

Resta a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato, ( correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso), di cui all'art. 42 del C.C.N.L. del 16.5.2001, e l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere ai Comuni convenzionati di Montalto delle Marche e Campofilone, il rimborso delle spese di viaggio sulla base di eventuali specifiche disposizioni di legge.

Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i due Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti dell'amministrazione Comunale.

Tali spese di viaggio saranno a carico dei Comuni di Montalto delle Marche e Campofilone, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale.

## **ART. 7**

## **FORMA DI CONSULATAZIONE**

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci che opereranno in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria Comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

## **ART. 8 DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO**

Quanto alla durata, la presente convenzione è da intendersi valida per un periodo di mesi otto a partire dal 1 Novembre 2018 ovvero dalla data di presa servizio del segretario titolare e fino al 30 Giugno 2019.

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- A) Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da ambedue le Amministrazioni Comunali;
- B) Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con preavviso di almeno 60 giorni;
- C) Prima della scadenza potrà essere rinnovata, stessa procedura, per uguale periodo e/o periodo da concordare.

## **ART. 9 CLASSE DELLE CONVENZIONE**

La popolazione complessiva al 31/12/14 è di \_\_\_\_\_ abitanti, come di seguito ripartita in base alle certificazioni anagrafiche della popolazione residente:

| <b>COMUNE</b>         | <b>ABITANTI</b> | <b>CLASSE</b> |
|-----------------------|-----------------|---------------|
| ALTIDONA              |                 |               |
| CAMPOFILONE           |                 |               |
| MONTALTO DELLE MARCHE |                 |               |

Ai sensi della vigente normativa in materia di classificazione delle sedi di segreteria ai fini dell'assegnazione del segretario titolare, all'attribuzione della classe demografica di appartenenza, provvederà la Prefettura UTIG di Ancona Albo Segretari Comunali delle Marche, in sede di presa d'atto della costituzione della convenzione.

## **ART. 10 REGISTRAZIONE**

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

## **ART. 11 NORME FINALI**

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del C.C.N.L., dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali e dall'atto di individuazione del Segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, all'Agenzia autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali sezione regionale Marche, per i conseguenti provvedimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto

Altidona li \_\_\_\_\_

**IL SINDACO DEL COMUNE DI ALTIDONA**  
*Porrà Giuliana*

**IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE**  
*Tassotti Prof. Raffaele*

**IL SINDACO DEL COMUNE DI CAMPOFILONE**  
*D'Ercoli Ercole*